



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7 del Reg. Data 18.06.2019	OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI SAN FRATELLO E MILITELLO ROSMARINO.
--	---

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 19:00 e segg. nella sala delle adunanze consiliari di questo comune, convocato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, con avviso diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 13/06/2019 prot.n. 4797, e successiva integrazione in data 14/06/2019 prot. n. 4823, risultano presenti a seguito di appello nominale:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	MORELLO BENEDETTA	PRESIDENTE	X	
2	PRINCIOTTA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
3	SAVIO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
4	MONDELLO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
5	GRANZA ROCCHETTA MARIA CONCETTINA	CONSIGLIERE	X	
6	ORITI BENEDETTO	CONSIGLIERE	X	
7	CARROCCETTO FELICIA	CONSIGLIERE		X
8	REGALBUTO TERESA	CONSIGLIERE	X	
9	RICCA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
10	REITANO ANTONINO	CONSIGLIERE		X
11	MARTINES GIUSEPPINA	CONSIGLIERE		X
12	GIUFFRE' CLAUDIA	CONSIGLIERE	X	

ASSEGNATI N°12 IN CARICA N°12

PRESENTI N°9 ASSENTI N°3

Presiede in qualità di Presidente Morello Benedetta.

Partecipa il Segretario Comunale avv. Enrico Spallino.

Partecipa il Sindaco Dott. Salvatore Sidoti Pinto.

Partecipa altresì il Vicesindaco Reale Benedetto.

Il Presidente dà lettura della proposta all'Ordine del giorno, ad oggetto "Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i comuni di San Fratello e Militello Rosmarino".

Interviene il capogruppo di minoranza consigliere Ricca Giuseppe il quale evidenzia che lo schema di convenzione allegato alla proposta riporta all'art. 8 un comune diverso da quello con cui si intende stipulare la convenzione, sicuramente si tratta di un mero refuso che necessita, comunque correggere, inoltre ritiene non sia formalmente corretta la percentuale afferente il compenso e le indennità del segretario ossia 65% previsto per il Comune di San Fratello e 35 % per l'altro Comune con cui si intende stipulare la convenzione. Ed infine ritiene che sia eticamente corretto limitare la durata della convenzione al mandato del sindaco;

Il Consigliere Mondello propone di emendare lo schema di convenzione apportando alla stessa le correzioni come proposte dal Capo gruppo di minoranza Dott. Giuseppe Ricca, ossia correggere:

- Art. 8 2° comma Il Comune di San Fratello comunicherà al Comune di **Militello Rosmarino**....."

-Allo stesso art. 8 esplicitare meglio la percentuale a carico dei due Comuni, specificare che per giorni tre settimanali il Segretario sarà presente presso il Comune di San Fratello mentre per giorni due presso il comune di Militello Rosmarino, ed infine limitare la durata della Convenzione al mandato del Sindaco".

Il segretario comunale precisa che la percentuale a carico dei comuni sarà calcolata sulle ore lavorative.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento proposto dal Consigliere Mondello.

Eseguita la votazione, per alzata e seduta, dai n. 9 consiglieri presenti e n.9 consiglieri votanti:

Con n.9 voti favorevoli l'emendamento viene approvato all'unanimità;

Indi il Presidente pone ai voti la proposta ad oggetto "Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria tra i Comuni di San Fratello e Militello Rosmarino" con gli emendamenti proposti dal Consigliere Mondello ed approvati all'unanimità.

Eseguita la votazione, per alzata e seduta, dai n. 9 consiglieri presenti e n.9 consiglieri votanti si ottiene il seguente risultato:

Voti Favorevoli n.9 (Unanimità)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.7/2019, predisposta dall'Area Amministrativa, avente ad oggetto: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i comuni di San Fratello e Militello Rosmarino".

Visti gli emendamenti come proposti dal consigliere Mondello;

Considerato che ai sensi dell'art.n.12 della L.R. n.30/2000 sulla proposta di deliberazione:

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, per la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Ritenuto di dover approvare la proposta così come formulata;

Visto l'esito della superiore votazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i comuni di San Fratello e Militello Rosmarino", così come emendata.

Quindi il Presidente stante l'urgenza pone ai voti l'immediata esecutività.

Eseguita la votazione, per alzata e seduta, dai n. 9 consiglieri presenti e n.9 consiglieri votanti si ottiene il seguente risultato:

Voti Favorevoli n.9 (Unanimità)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.9 voti favorevoli su numero 9 Consiglieri votanti (unanimità),

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Morello Benedetta

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Enrico Spallino

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. Giuseppe Princiotta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanerci per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Enrico Spallino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi :
 - dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;
 - Art. 16 L.R. n. 44/1991
 -


Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Enrico Spallino

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza Municipale li _____

Il Segretario Comunale





COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria tra i Comuni di San Fratello e Militello Rosmarino.
----------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 18-06-2019

Premesso:

- **Che**, a seguito intervenuti accordi tra i legali Rappresentanti, è intenzione dei Comuni di San Fratello e Militello Rosmarino addivenire alla stipula di una convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria comunale e di servirsi dell'opera di un solo Segretario Comunale anche al fine di ottenere un significativo risparmio della spesa a beneficio dei Comuni medesimi.

- **Che** la Convenzione che si intende stipulare tra i Comuni di San Fratello e Militello, di cui San Fratello è individuato come capo convenzione, con titolare della Convenzione medesima l'attuale Segretario Comunale, titolare della Segreteria del Comune di San Fratello, consiste nel condurre in forma associata il servizio di Segreteria e, quindi, nell'avvalersi da parte dei Comuni Convenzionati dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per legge, Statuto, regolamento e disposizioni Sindacali, sono attribuite alla figura del Segretario Comunale;

-**Considerato** che la facoltà di utilizzare lo strumento della convenzione, anche per l'ufficio di segreteria, è prevista dall'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

-**Che** l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., riconosce espressamente ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, già prevista dall'art 10 del D.P.R. 465/97, che al comma 2, dispone che convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni e i reciproci obblighi e garanzie;

-**Che**, con deliberazione n. 150 del 29.07.1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si disciplinavano le procedure e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;

- **Che** il Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 164 del 27 luglio 2000, esprimeva come indirizzo che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del DPR 465/97, fossero stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

- **Che** le recenti disposizioni legislative in materia di finanza pubblica impongono il concorso degli enti locali al risanamento e politiche intese al perseguimento di obiettivi di contenimento e riduzione delle spese, in particolare di quella sostenuta per il personale;

-**Preso** atto dell'articolo 7 commi 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, recante la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari, nonché la successione, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

-**Vista** la circolare del Ministero dell'Interno, proc. 485 E(P) del 24/03/2015 avente ad oggetto "*convenzioni per l'ufficio di segreteria e criteri direttivi per l'assegnazione del segretario* "

-**Visto** l'articolo 99 D. Lgs. 267/2000 che reca la disciplina della nomina del Segretario Comunale;

-**Verificato** che il superiore schema di convenzione risponde, oltre che alle richiamate disposizioni, a logiche di razionalizzazione dell'attività e di risparmio economico, assumendosi gli enti l'onere della retribuzione del Segretario, il Comune di San Fratello per il 65% ed il Comune di Militello Rosmarino 35% ed ha anche requisiti di fattibilità in quanto le modalità di espletamento del servizio in essa contenute, la struttura e l'organizzazione interna degli uffici e degli Enti convenzionati, assicurano al segretario Comunale lo svolgimento del ruolo e delle funzioni presso ciascun ente;

- **Dato atto** che ragioni di opportunità suggeriscono la stipula della convenzione in quanto l'appartenenza dei due Comuni al medesimo territorio, la loro vicinanza e l'analoga configurazione socio-economica e culturale consente una gestione del servizio rispondente ad esigenze particolarmente affini dei due Enti;

- **Ritenuto**, pertanto, opportuno procedere all'approvazione dello schema di convenzione di che trattasi;

- **Visto** il vigente O.A.EE.LL della R.S.;

- **Visto** lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

1. Di Approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di San Fratello e Militello Rosmarino.

2. In fase di prima attuazione avvalersi, per l'esercizio in forma associata dell'ufficio del Segretario Comunale, dell'opera professionale dell'attuale titolare della segreteria del comune di San Fratello per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di Legge, di Statuto, di Regolamento, o di provvedimento dei Sindaci dei Comuni associati od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuiti al suddetto funzionario.


3. Di dare atto che il Comune di S. Fratello assume la veste di comune Capo Convenzione.

4. Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione.

5. Di dare atto che la predetta convenzione, composta da n. 12 articoli, dovrà essere approvata dai Comuni di San Fratello e Militello Rosmarino e sarà soggetta all'approvazione da parte del Ministero dell'Interno-Prefettura – UTG di Palermo– Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sicilia.

6. Di inviare copia della presente deliberazione, alla Prefettura – UTG di Palermo – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali –Sezione Regionale Sicilia, per i provvedimenti di competenza.

7. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

17.6.2014 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

favorevole

Data 5 GIU 2019

Il Responsabile

[firma]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

favorevole

Data 5 GIU 2019

Il Responsabile

ESITUTTORE DIRETTORE CONTABILE
(~~RES. RUBIANO ANTONIO~~)

[firma]

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI SAN FRATELLO E MILITELLO ROSMARINO
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di _____ sono intervenuti:

1. _____ nato a _____ il _____, il quale interviene nella qualità di Legale Rappresentante (Sindaco pro/tempore) del Comune di _____ C.F. _____ (classe _____);
2. _____ nato a _____ il _____, il quale interviene nella qualità di Legale Rappresentante (Sindaco pro/tempore) del Comune di _____ C.F. _____ (classe _____),

PREMESSO

- che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni, nelle quali siano stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio del Segretario Comunale;
- che il Consiglio di Amministrazione della ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, con deliberazione n. 150 del 29.07.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale e con Deliberazione n. 113 del 02.05.2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
- che la popolazione residente nel Comune di _____ al 31.12.2018 risulta pari a n. _____ abitanti (CLASSE _____ di segreteria);
- che la popolazione residente nel Comune di _____ al 31.12.2018 risulta pari a n. _____ abitanti (CLASSE _____ di segreteria);

- che l'Amministrazione Comunale di Militello Rosmarino con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione Comunale di San Fratello con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e ss. mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, previa approvazione di quanto sopra esposto, come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di San Fratello (Classe ____) E Militello Rosmarino (Classe ____) provincia di Messina, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di San Fratello (ME) assume la veste di Comune capo convenzione.

Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco di Militello Rosmarino in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
- La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune di Militello Rosmarino cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni cinque (5), rinnovabile tacitamente alla scadenza. È previsto il recesso unilaterale con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da parte del Legale Rappresentante dell'ente e con deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R o P.E.C.

E'previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in

accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di San Fratello, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso debba rimanere. Qualora non si addivenga all'accordo tra Sindaci e Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune sede della convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di San Fratello sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

L'orario di servizio viene ripartito in misura proporzionale alla ripartizione degli oneri finanziari, tra i Comuni convenzionati. In ogni caso, i Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

La partecipazione del Segretario Comunale alle riunioni degli Organi Collegiali di ciascuno dei due comuni viene resa, di norma, nei giorni di presenza presso quel comune. Può, tuttavia, essere concordata dall'Amministrazione con il Segretario Comunale medesimo, in relazione alle esigenze dei vari procedimenti

ed alle relative scadenze dei termini fissati dalla legge o da regolamenti, che determinano automaticamente l'eventuale priorità nella scelta delle date e degli orari.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Spetta al segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento.

Al segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

Il Comune di San Fratello, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI

Tutte le spese concernenti l'ufficio del segretario comunale ivi compresa l'indennità di risultato, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - saranno ripartite come segue:

- a) 65% carico del Comune di San Fratello;
- b) 35% a carico del Comune di Militello Rosmarino;

Ogni trimestre il Comune di San Fratello comunicherà al Comune di ~~Longi~~ ^{Militello R.} il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Militello Rosmarino provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

I diritti di segreteria liquidati dal Comune di Militello Rosmarino saranno comunicati al Comune di San Fratello (Capo Convenzione) al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 41 della L. 11.07.1980 n. 312.

ART. 9 - OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

ART. 10 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà a trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Palermo, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Sicilia.

ART. 11 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte da altro Segretario, previa istanza del Sindaco del Comune di San Fratello, in accordo con il Sindaco del Comune di Militello Rosmarino, incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali oppure dal Vice segretario qualora sia prevista tale figura.

ART.12 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di _____

Comune di _____